

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 luglio 2025, n. 400
Autorizzazione all'esercizio e mantenimento dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.9/2017 s.m.i., a seguito del trasferimento definitivo del Centro Dialisi della società 'TOURIST HAEMODIALYSIS S.R.L.' dal Comune di Otranto (LE), via Rocamatura n. 56 al Comune di Maglie (LE), via Enrico De Nicola angolo Via Puzзовio.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *"Agenda di Genere"*;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"*;
Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile E.Q. *"Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale"* del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dalla Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della Sezione *Strategie e Governo dell'Offerta*, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

all'art. 8 (*"procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio"*)

- comma 3, che: *"Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*, tra cui i centri per dialisi (art. 5, comma 1, punto 1.6.6.);
- comma 5, che: *"La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda"*

sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica”;

all'art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) che:

“

1. *L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*
2. *Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, (...).*
3. *Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.*
4. *L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.*
5. *La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.*
6. *La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.”;*

Con nota, trasmessa a mezzo Pec in data 09/07/2024 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E 348328/2024, la S.V. ha trasmesso l D.D. n. 381 del 05.07.2024 con la quale il Dirigente del 5° settore Urbanistica e attività produttive ha determinato di *“rilasciare, ai sensi del combinato disposto art. 5 comma 2 punto 2.3. e art. 7 comma 5, art. 17 comma 3, art. 28 comma 4, l'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE PER TRASFERIMENTO DEFINITIVO del centro di Emodialisi gestito dalla TOURIST HAEMODIALYSIS Srl (P.iva 00585040751) dal Comune di Otranto, via Racamatura n. 56, al Comune di Maglie, via Enrico De Nicola angolo via Luigi Puzzovio.”.*

Con D.D. n 257 del 22/09/2015 è stata rilasciata dalla scrivente *“ai sensi dei commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo del Centro di Emodialisi gestito dalla Tourist Haemodialysis s.R.L., dal Comune di Otranto (LE) a quello di Maglie (LE);*

Con nota prot del 47957 del 29/01/2025 ad Oggetto: *“Trasferimento definitivo, ai sensi dell'art. 28 della L.R.*

n. 9/2017, del Centro di Emodialisi gestito dalla TOURIST HAEMODIALYSIS S.r.l. dal Comune di Otranto (LE), via Racamatura n. 56, al Comune di Maglie (LE), via Enrico De Nicola angolo via Luigi Puzзовio. Richiesta conferma di parere ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i." diretta la Direttore Generale dell'ASL LE, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

" (...) atteso che trattasi di trasferimento nell'ambito territoriale della ASL LE, in diverso Comune ed essendo decorso un notevole lasso di tempo dal rilascio dell'autorizzazione propedeutica da parte della scrivente Sezione al rilascio del provvedimento di realizzazione alla realizzazione per trasferimento comunale; nell'ottica di un'equa e razionale distribuzione delle prestazioni da erogare nel territorio aziendale tenendo conto degli utenti assistiti nei 2 diversi Comuni nonché delle strutture sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto di provenienza ed in quello di destinazione; si invita la S.V. ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la conferma del parere già precedentemente espresso (vs. nota prot. n. 2014/0071463 del 02/05/2024), in ordine alla richiesta di trasferimento definitivo centro di Emodialisi gestito dalla Tourist Haemodialysis S.r.l. dal Comune di Otranto, via Racamatura n. 56, al Comune di Maglie, via Enrico De Nicola angolo via Luigi Puzзовio.", che attesti la conformità o meno del suddetto trasferimento al fabbisogno regionale nella sua dimensione allocativa. (...)"

Con nota prot. n. 37141 del 28.02.2025, trasmessa a mezzo Pec il Direttore Generale dell'ASL LE ha riscontrato positivamente la prefata richiesta confermando il parere precedentemente espresso.

Con Pec del 16/05/2025, il legale rappresentante della società de qua ha trasmesso la nota ad oggetto: "istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede (LR 9/2017 combinato disposto art. 8 e art. 28 comma 5 e 6)" rappresentando quanto segue:

"Il sottoscritto De Santis Raffaele, in qualità di Legale Rappresentante della società "TOURIST HAEMODIALYSIS Sri" titolare di Partita IVA Codice Fiscale 00585040751 con sede legale ed operativa a Otranto (provincia di Lecce), via Roccamatura, n.56, autorizzata all'esercizio ed accreditata istituzionalmente dalla Regione Puglia come Centro di Emodialisi (00 n. 250 del 07/09/2015), con la presente,

PREMESSO

- di aver ottenuto dalla Regione Puglia l'autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo della sede con DD prot. AOO_151/20450 del 24/09/2015;
- di aver ottenuto dal Comune di Maglie l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo in altra sede Determinazione n. 381 del RG 5/7/2024;
- che il Direttore Generale dell'Asi di Lecce, su richiesta della Regione, ha, con parere prot.37141 del 28.02.2025, confermato il precedente parere favorevole al trasferimento presso la nuova sede di Maglie,
- di aver completato i lavori di realizzazione della nuova sede presentando SCA al Comune di Maglie il 15/05/2025;

RICHIEDE

L'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo in via E. De Nicola, angolo L. Puzзовio a Maglie (LE) e il mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede."

Con nota prot. U353791 del 26/06/2026 la scrivente Sezione ha invitato:

"(...) il legale rappresentante della "Tourist Haemodialisys S.r.l." a trasmettere alla scrivente Sezione:

- provvedimento unico autorizzativo n. 23/2017;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori nonché dei soci titolari di quote superiori al 20%, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- autocertificazione Antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

con allegata copia del documento di identità in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019, relativamente alle evidenze previste fino alle fasi "Check-Act", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, da trasmettere inoltre al Servizio Qu.OTA – AReSS.

A seguito della trasmissione della suddetta integrazione documentale; si invita:

- *il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Dialisi sito nel Comune di Maglie (LE) in Via E. De Nicola, angolo L. Puzzovio, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A – REQUISITI GENERALI, B.01 e B.01.04 (colonna di sinistra - modificata dal R.R. n. 10/2019) di n. 14 posti rene, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, relativi all'attività specialistica ambulatoriale di dialisi, comunicandone l'esito alla scrivente Sezione e al Servizio Qu.OTA – AReSS;*
- *il Servizio Qu.OTA - AReSS ai sensi dell' art. 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Dialisi sito nel Comune di Maglie (LE) in Via E. De Nicola, angolo L. Puzzovio, finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento di n. 14 posti rene per trasferimento, relativi all'attività specialistica ambulatoriale di dialisi, previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dal R.R. n. 16/2019, fino alle fasi "Check-Act" di cui al Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019."*

Con Pec del 01.07.2025 la "TOURIST HAEMODIALYSIS S.R.L." ha integrato la documentazione richiesta.

Con nota prot. 12477 dell'01/07/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. U375837 del 04/07/2025, il Dirigente SISPA Area Sud del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE ha comunicato quanto segue:

"• Preso atto che il Responsabile Sanitario del centro di emodialisi è il dott. Vittorio Strazzeri (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Messina in (...) con specializzazione in Nefrologia Medica conseguita presso la stessa Università in data (...) ed iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce (...)

Vista la L.R. n.9 del 02/05/2017 e s.m.i.;

- *Visto il R.R. n.3 del 05/02/2010*
- *Visto il R.R. n.10 del 14/03/2019*

attesta e conferma l'esito positive della verifica del 04/06/2025 per il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal R.R. 312010 e s.m.i. alle Sezioni A- Requisiti Generali, 8.01.01 e B.01.04 (colonna di sinistra-modificata dal R.R. rl.10i2019), cd esprime. per quanto di competenza. parere igienico sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per n.14 posti rene per trasferimento definitivo del centro di emodialisi gestito dalla "TOURIST HAEMODIALYSIS" dal Comune di Otranto (LE) dalla via Rocamaturan.56, al Comune di Maglie (LE). in via Enrico De Nicola angolo via Luigi Puzzovio."

Con nota prot. 2504/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E403532 del 16/07/2025, il Dirigente del Servizio Qu. O.T.A. dell'Aress ha trasmesso la nota ad oggetto "centro emodialisi "Tourist Haemodialysis srl" corrente in Maglie (LE). Riscontro nota prot. AOO_RP_353791 del 26.06.2025. Trasmissione parere accreditamento istituzionale." rappresentando quanto segue:

"Quale formale riscontro a nota marginata in oggetto, si relazione quanto segue. Preso atto che propria nota prot. n. 124778 del 01.07.2025 il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce ha attestato "il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti dal RR n.3/2010 Sezione A – Requisiti Generali, B.01.01 e B.01.04 (colonna di sinistra – modificata dal R.R. n.10/2019) ed esprime, per quanto di competenza, parere igienico sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per n.14 posti rene per trasferimento definitivo del centro di emodialisi gestito dalla "TURIST HAEMODIALYSIS S.r.l. dal Comune di Otranto (LE) dalla Via

Rocamatura n.56, al Comune di Maglie (LE), in Via Enrico De Nicola angolo via Luigi Puzzone, questo Servizio ha trasmesso alla struttura medesima, con nota prot. n.2324/QuOTA del 03.07.2025, il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, programmato per il giorno 07.07 u.s.

In data 03.07 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei requisiti relativi alla Fasi di "Plan, Do, Check e Act" di cui al Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale, approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata dalla struttura da auditare, valutandone quale congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 07.07 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit, consegnato contestualmente alla struttura, non rilevando specifiche Non Conformità.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per l'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di emodialisi con n. 14 posti rene, sita in Maglie (LE) alla Via E. De Nicola, angolo Via L. Puzzone, gestito dalla società "Tourist Haemodialysis srl" con sede legale in Otranto (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del Manuale di AccREDITAMENTO per le strutture di assistenza ambulatoriale, approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alle fasi di "Plan, Do, Check e Act", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio."

Per tutto quanto sopra riportato;

posto che, sulla base degli esiti delle verifiche trasmessi dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL LE e del Servizio Qu.O.T.A. dell'Aress, sopra richiamate, la struttura risulta in possesso dei requisiti minimi generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio e ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti per l'accREDITAMENTO nella nuova sede;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio ed il mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale a seguito del trasferimento definitivo del Centro Dialisi della società 'TOURIST HAEMODIALYSIS S.R.L.' dal Comune di Otranto (LE), via Rocamatura n. 56 al Comune di Maglie (LE), via Enrico De Nicola angolo Via Puzzone, il cui Responsabile Sanitario è IL dott. Vittorio Strazzeri (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Messina in (...) con specializzazione in Nefrologia Medica, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui ai R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";
- l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della

L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2010 e s.m.i. e 16/2019;

- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.9/2017 s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio ed il mantenimento dell'accreditamento istituzionale a seguito del trasferimento definitivo del Centro Dialisi della società *‘TOURIST HAEMODIALYSIS S.R.L.’* dal Comune di Otranto (LE), via Rocamatura n. 56 al Comune di Maglie (LE), via Enrico De Nicola angolo Via Puzzovio, il cui Responsabile Sanitario è IL dott. *Vittorio Strazzeri (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Messina in (...) con specializzazione in Nefrologia Medica*, con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la struttura dovrà mantenere la dotazione organica prevista dagli standard organizzativi di cui ai R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà*

redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2010 e s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*

Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società (tourist@gigapec.it);
- al Sindaco del Comune di Maglie
- al Sindaco del Comune di Otranto
- alla Direzione generale dell'ASL LE al Dipartimento di prevenzione dell'ASL LE
- alla Gestione Rapporti in convenzione dell'ASL LE
- alla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia;
- al supporto Exprivia Sistema Edotto (hd.edotto@exprivia.com).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro